SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1242)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LUZZATO CARPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1978

## Interpretazione autentica dell'articolo 11, quarto comma, della legge 16 dicembre 1977, n 904, relativo al regime tributario degli aumenti di capitale delle società

ONOREVOLI SENATORI. — La disposizione del quarto comma dell'articolo 11 della legge n. 904 del 1977, in relazione all'obbligo dell'adeguamento del capitale sociale, prevede — tra l'altro — il beneficio della imposta fissa di registro di lire 20.000 per gli atti di assegnazione da parte delle società che *ope legis* risulteranno sciolte per non aver provveduto al menzionato adeguamento di capitale.

Tale disposizione ha dato adito a discordi interpretazioni conseguenti alla ordinaria normativa che alternativamente prevede la applicazione del tributo di registro o di quello IVA, come meglio qui specificato:

*a*) assegnazione di fabbricati — dovuta IVA aliquota 14 per cento (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972);

*b*) assegnazione di azioni, obbligazioni od altri titoli non rappresentativi di merci, quote sociali o associative ovvero denaro a titolo di dividendo: imposta fissa di registro di lire 5.000 (articolo 4, lettera *c*], n. 1; tariffa parte prima della legge sul registro del decreto del Presidente della Repubblica numero 634 del 1972);

*c*) assegnazioni di terreni: imposta di registro aliquota 8 per cento (articolo 4, lettera *c*], n. 2; tariffa parte prima della legge sul registro).

N. B. — Gli atti di assegnazione di fabbricati di cui al punto *a*) scontano al momento della registrazione la imposta fissa di registro di cui al punto *b*) sopra citato.

Si è ritenuto da taluno, a nostro parere erroneamente, che il beneficio in esame trova applicazione soltanto nelle assegnazioni che nella ordinaria disciplina sono regolate dal tributo del registro e non anche alle assegnazioni che in regime normale scontano il tributo IVA.

Una simile interpretazione che ingiustificatamente escluderebbe dal beneficio le assegnazioni aventi per oggetto immobili — pur sempre determinate da una disposizione di legge — si appaleserebbe in contrasto con il dettato costituzionale (articoli 3 e 53) oltre che non conforme all'intento del legislatore della legge n. 904 del 1977.

Si rende pertanto necessario chiarire con provvedimento legislativo la portata della

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

norma del quarto comma dell'articolo 11 della legge n. 904 del 1977 precisando che l'intendimento del legislatore era quello, ovvio, di agevolare in eguale misura tutte le assegnazioni che avessero quell'unica causa dello scioglimento « imposto » dalla legge. E anche per tale fine devono intendersi sottratte al normale regime IVA e ricondotte allo stesso beneficio tributario anche le assegnazioni di immobili.

Dal beneficio peraltro rimangono escluse le altre assegnazioni di denaro, titoli, eccetera per le quali il regime fiscale ordinario prevede già un più lieve onere.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Gli atti di assegnazione ai soci in sede di liquidazione di società previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si intendono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti medesimi aventi per oggetto azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci, quote sociali o associative ovvero denaro a titolo di dividendo rimangono sottoposte all'imposta di registro di cui all'articolo 4, lettera *c*), n. 1, della tariffa allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.